

TI_GERICHTE 12.2016.166 vom 29. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.166

FR: TI_GERICHTE 12.2016.166 du 29 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2016.166 del 29 novembre 2018

Regeste

Contratto di architetto - remunerazione - riduzione della mercede per inadempienza

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.11.2018 12.2016.166

Contratto di architetto - remunerazione - riduzione della mercede per inadempienza

Incarto n. 12.2016.166 Lugano 29 novembre 2018 /rn In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.241 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 aprile 2006 da AO 1 AO 2 tutti rappr. da RA 2 contro AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1 chiedente la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'875'449.-, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 1'441'002.-, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 all'arch. AO 1, rispettivamente di fr. 760'959.-, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 671'985.59, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 a AO 2; domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 settembre 2016 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti al pagamento in solido di fr. 1'053'864.10 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 all'arch. AO 1, rispettivamente di fr. 671'985.85 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 a AO 2; appellanti i convenuti con appello 10 ottobre 2016, con cui hanno chiesto in via principale la nullità rispettivamente l'annullamento del querelato giudizio e di tutti gli atti successivi alla petizione con rinvio dell'incarto al Pretore affinché provvedesse alla disgiunzione della causa, e in via subordinata, previa assunzione di alcune prove a suo tempo rifiutate dal Pretore, la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione, rispettivamente il suo annullamento con rinvio dell'incarto al Pretore affinché provvedesse ad assumere quelle medesime prove, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre gli attori con risposta 24 novembre 2016 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: 1. Tra il 2001 e il 2005, sulla part. n. _____ RFD di _____, inizialmente appartenente a AP 1, domiciliato a _____ (VS), e poi trasferita in proprietà nel marzo 2003 alla neocostituita società AP 2, con sede a _____ (TI), è stata costruita una grande e lussuosa villa con un grado di confort molto elevato, edificata su 5 livelli. L'arch. AO 1 e la società AO 2 sono intervenuti nell'operazione immobiliare rispettivamente in qualità di architetto progettista con pure il compito della sorveglianza architettonica il primo e di direttore dei lavori la seconda. 2. Con petizione 6 aprile 2006 l'arch. AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 e AP 2, di cui quest'ultimo è il presidente, il delegato del consiglio d'amministrazione e l'azionista al 99.9%, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di fr. 1'875'449.-,

somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 1'441'002.-, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 al primo, rispettivamente di fr. 760'959.-, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 671'985.59, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 alla seconda. Essi, in sintesi, hanno preteso il pagamento del saldo delle loro prestazioni. I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione. 3. Limitata in un primo tempo l'istruttoria ex art. 181 CPC/TI all'esame delle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva di AO 2, di carenza di legittimazione passiva di AP 2 e di incompetenza per territorio del giudice adito, il Pretore, con decreto (recte : decreto e sentenza parziale) 21 luglio 2008, le ha tutte respinte. Con sentenza 3 luglio 2010 (inc. n. 12.2008.187) la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto nella misura in cui era ricevibile il conseguente appello dei convenuti. Con sentenza 1° dicembre 2010 (inc. n. 4A_480/2010) la Prima Corte civile del Tribunale federale ha respinto nella misura in cui era ammissibile il ricorso dei convenuti contro quest'ultima pronuncia. 4. Nel prosieguo della causa, il Pretore, dopo aver provveduto all'assunzione di tutta una serie di prove, ha emanato, per quanto qui interessa, le due seguenti decisioni ordinatorie. Con ordinanza 13 aprile 2012 egli ha dapprima stralciato tutte le domande rogatorie dei convenuti e tutte le controdomande rogatorie degli attori da sottoporre al teste G _____, ritenuto che il relativo reclamo presentato dai convenuti è stato dichiarato inammissibile il 18 settembre 2012 (inc. n. 13.2012.64) dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello. Con ordinanza 29 gennaio 2013 egli ha quindi respinto la richiesta di assunzione dei due testi M _____ e Ma _____ nonché di assunzione di tre perizie (rispettivamente in merito al “ primo progetto di edificazione ”, in merito alle “ inadempienze nell'espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori ” e in merito alla determinazione dell' “ ammontare o quantomeno ” della “ percentuale da ridurre dalle rivendicazioni ” degli attori in connessione con le loro “ inadempienze contrattuali ”), ritenuto che il relativo reclamo presentato dai convenuti è stato dichiarato inammissibile il 6 maggio 2013 (inc. n. 13.2013.24) dal presidente della terza Camera civile del Tribunale d'appello. 5. Terminata l'istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 8 settembre 2016, ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1), condannando i convenuti al pagamento in solido di un importo arrotondato di fr. 1'053'864.10 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 all'arch. AO 1 (dispositivo n. 1.1§), rispettivamente di un importo arrotondato di fr. 671'985.85 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 a AO 2 (dispositivo n. 1.1§§) e respingendo per il resto la domanda (dispositivo n. 1.2), il tutto ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 40'000.- in ragione di fr. 14'000.- a carico degli attori in solido e in ragione di fr. 26'000.- a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alle controparti, sempre in solido, fr. 70'000.- per ripetibili ridotte (dispositivo n. 2). A suo giudizio, l'arch. AO 1, a fronte di spettanze per complessivi fr. 2'529'299.87 (onorario contrattuale fr. 2'123'068.-, spese fr. 352'961.80 e onorario per opere fuori contratto fr. 53'270.07), aveva ricevuto solo fr. 1'475'435.78, mentre AO 2, a fronte di spettanze per complessivi fr. 1'173'860.84 (onorario contrattuale fr. 1'070'454.-, spese fr. 5'937.38 e onorario per opere fuori contratto fr. 97'469.46), aveva ricevuto solo fr. 501'875.-. 6. Con l'appello 10 ottobre 2016 che qui ci occupa, avverso dagli attori con risposta 24 novembre 2016, i convenuti hanno chiesto in via principale la nullità rispettivamente l'annullamento del querelato giudizio e di tutti gli atti successivi alla petizione con rinvio dell'incarto al Pretore affinché provvedesse alla disgiunzione della causa, e in via subordinata, previa assunzione di alcune prove a suo tempo rifiutate dal Pretore (e meglio dei testi G _____, M _____ e

Ma _____ nonché delle due perizie in merito alle “ inadempienze nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori ” e in merito alla determinazione dell’ “ ammontare o quantomeno ” della “ percentuale da ridurre dalle rivendicazioni ” degli attori in connessione con le loro “ inadempienze contrattuali ”), la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione, rispettivamente il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore affinché provvedesse ad assumere quelle medesime prove, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. 7. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). 8. Alla luce della decisione 21 luglio 2008 del Pretore e della sentenza 3 luglio 2010 della scrivente Camera, che si danno qui per integralmente riprodotte, non è più possibile, quanto meno alle stesse autorità giudiziarie che avevano reso quelle pronunzie, rimettere in discussione quanto era stato allora deciso (cfr. DTF 128 III 191 consid. 4a; TF 8 giugno 2009 4A_114/2009 consid. 5.4; II CCA 18 maggio 2017 inc. n. 12.2016.13), cioè che AO 2 disponeva della legittimazione attiva, che a AP 2, essendosi affiancata a AP 1, andava riconosciuta la legittimazione passiva e che pertanto, a fronte di questo accertamento, il Pretore adito era competente per territorio a statuire nella presente lite giusta l’art. 7 vLForo. I convenuti non possono pertanto essere seguiti laddove in questa sede, rilevando che “ l’on. Pretore era quindi chiamato a chinarsi nuovamente sulle medesime ” eccezioni “ alla luce dell’intera istruttoria di causa e statuire al riguardo nella propria decisione finale di merito ” rispettivamente che anche questo tribunale “ è chiamato a pronunciarsi al riguardo se lo ritenesse necessario ” (appello p. 47), hanno nuovamente ribadito, sulla base di argomentazioni che avevano addotto rispettivamente avrebbero potuto addurre già allora, che solo tra l’arch. AO 1 e AP 1 era venuto in essere un contratto, per modo che AO 2 non sarebbe stata titolare di alcuna pretesa contrattuale nei confronti delle attuali controparti (ossia di AP 1 o di AP 2) e a sua volta nemmeno AP 2 avrebbe concluso alcun contratto con le attuali controparti (ossia con l’arch. AO 1 o con AO 2). Per altro, visto e considerato che nell’occasione i convenuti non si erano fondati su prove venute alla luce successivamente all’emanazione di quei due giudizi (cfr. appello p. 52 segg.), non si vede in che modo quegli aspetti avrebbero ora potuto essere risolti diversamente. 9. In via principale i convenuti, preso atto da una parte che questa Camera, nei considerandi della sentenza 3 luglio 2010, aveva rilevato che “ allo stadio in cui si trova la causa ... si può ritenere che esistono due contratti: uno di progettazione tra l’attore AO 1 e i due convenuti e uno di direzione dei lavori tra l’attrice AO 2 e i due convenuti ” e che “ il Codice di procedura civile ticinese non ammette tuttavia il litisconsorzio facoltativo improprio ... Ne deriva che il Pretore dovrà assegnare ai due attori un termine per presentare due distinti allegati per le parti convenute, uno per il contratto dell’architetto progettista e uno per il contratto della direttrice dei lavori ” (p. 14), ed evidenziato dall’altra come il Pretore, non sollecitato dagli attori a provvedervi, non avesse mai dato seguito all’ordine così intimatogli, hanno chiesto la nullità rispettivamente l’annullamento della sentenza pretorile e di tutti gli atti successivi alla petizione e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché provvedesse alla disgiunzione della causa (appello p. 4 segg.). 9.1. Non è innanzitutto vero che il Pretore, neppure sollecitato ad agire in tal senso dagli attori, non

avrebbe dato seguito a un ordine della scrivente Camera. A parte che in quella decisione questa Camera si era limitata ad indicare che il primo avrebbe dovuto “ assegnare” ai secondi “un termine per presentare due distinti allegati per le parti convenute, uno per il contratto dell’architetto progettista e uno per il contratto della direttrice dei lavori ” e dunque non gli aveva impartito alcun ordine, si osserva in effetti che quella indicazione in ogni caso nemmeno era stata formalizzata nel dispositivo e dunque neppure sarebbe stata vincolante. In assenza di un successivo e formale ordine del Pretore, nulla può poi essere rimproverato agli attori. 9.2. Per il resto, si osserva che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio non è affetta da nullità ex art. 142 cpv. 1 CPC/TI (in effetti - contrariamente a quanto parrebbe risultare da alcune sentenze cantonali citate nel gravame - non si è in tal caso in presenza di una violazione dell’art. 97 n. 5 CPC/TI), ma, costituendo di fatto un modo di procedere in contrasto con l’art. 101 CPC/TI (disposizione che fa divieto al giudice e alle parti di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge), può essere annullata solo se ricorrono le condizioni dell’art. 143 CPC/TI (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, m. 11 ad art. 42 CPC; Olgiati , Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, p. 58 seg.; Rep . 1987 p. 225; II CCA 4 maggio 2000 inc. n. 12.1999.218, 31 gennaio 2005 inc. 12.2005.12, 15 settembre 2009 inc. n. 10.2009.7-8, 3 luglio 2010 inc. n. 12.2008.187, 8 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.133), cioè se la violazione della forma ha arrecato alla parte avversa un pregiudizio che poteva essere riparato solo con l’annullamento dell’atto stesso (cpv. 1) e se la parte che ha opposto l’eccezione di annullabilità non aveva compiuto o non aveva lasciato compiere altri atti successivi (cpv. 2). Sennonché nel caso di specie entrambe le condizioni dell’art. 143 CPC/TI fanno palesemente difetto e del resto, proprio per queste ragioni, questa Camera, nella sua sentenza 3 luglio 2010, non aveva ritenuto di dover sanzionare l’agire degli attori. Contrariamente a quanto preteso dai convenuti, il modo di procedere adottato non era in effetti tale da causare e in ogni caso non ha causato loro un pregiudizio tale da imporre l’annullamento della petizione e degli atti successivi, gli inconvenienti da essi evocati - per altro per la prima volta e con ciò irrivalentemente (art. 317 cpv. 1 CPC) - in questa sede non essendo riconducibili alla mancata disgiunzione della causa in due distinti procedimenti (cioè in una causa tra l’arch. AO 1 e i convenuti, e in un’altra causa tra AO 2 e i convenuti) quanto al fatto che essi erano stati convenuti, e anche in tal caso sarebbero sempre stati convenuti, quali litisconsorti. D’altro canto è incontestabile che i convenuti, dopo che il 3 luglio 2010 erano stati messi a conoscenza dell’irrivalenza dell’agire degli attori, non hanno mosso alcuna obiezione, ma hanno invece compiuto rispettivamente hanno lasciato compiere tutta una serie di atti successivi, ritenuto che l’irregolarità è poi stata da loro evocata per la prima volta solo con le conclusioni 16 novembre 2015 (p. 25 seg.), senza per altro che ne avessero allora tratto alcuna conseguenza specialmente in punto ad un’eventuale necessità di disgiunzione. 10. In via subordinata, a titolo pregiudiziale, i convenuti, facendo valere una carenza di motivazione delle ordinanze pretorili 13 aprile 2012 e 29 gennaio 2013 e della sentenza 8 settembre 2016, un eccesso / abuso del potere di apprezzamento anticipato delle prove e una violazione del principio della parità delle armi, hanno lamentato la mancata assunzione da parte del Pretore dei tre testi G _____, M _____ e Ma _____ nonché delle due perizie in merito alle “ inadempienze nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori ” e in merito alla determinazione dell’ “ ammontare o quantomeno ” della “ percentuale da ridurre dalle rivendicazioni ” degli attori in connessione con le loro “

inadempienze contrattuali ”, chiedendo che le stesse fossero assunte da questa Camera in applicazione dell’art. 316 cpv. 3 CPC, rispettivamente, previo annullamento del giudizio impugnato e rinvio dell’incanto al Pretore giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC, fossero assunte da quest’ultimo (appello p. 17 segg.). 10.1. Prima di poter procedere all’esame di queste censure, vanno tuttavia evidenziate le seguenti circostanze fattuali. 10.1.1. Negli allegati preliminari i convenuti, tra le altre cose, hanno addotto quanto segue: “ a titolo puramente abbondanziale ... i convenuti oppongono i danni risp. i gravi pregiudizi - il cui ammontare è di gran lunga superiore alle contestate pretese rivendicate dagli attori nell’allegato petizionale - a loro insorti in connessione con il cattivo espletamento del mandato di progettista e direzione lavori da parte dell’attore arch. AO 1 ... La responsabilità per inadempimento risp. cattiva esecuzione del mandato a carico dell’attore arch. AO 1 è ravvisabile essenzialmente nella mancata sorveglianza delle fasi importanti dell’opera in questione, nell’interruzione senza alcun valido motivo del sostegno al cantiere a far data dal dicembre 2004, nel ritardo nella consegna dei conteggi agli artigiani, nella mancata richiesta di preventivi agli artigiani (quali ad esempio la ditta G _____ e il Consorzio _____ - _____), nella mancata assistenza alla presa in consegna / collaudo delle varie opere, nella mancata organizzazione dei lavori sul cantiere. Tutto ciò ha ovviamente causato l’insorgere di diversi danni, segnatamente: spese connesse alle procedure giudiziarie di iscrizioni di ipoteche legali sul fondo dedotto in edificazione introdotte da diversi artigiani (doc. 19-23), mancato ottenimento di sconti da parte degli artigiani, superamento dei costi di costruzione (in particolare in connessione con le opere eseguite dal Consorzio _____ - _____ relative alla fase 4 non prevista contrattualmente risp. agli aumenti ICP, cfr. doc. 24), insorgenza di ulteriori costi relativi a continui ritardi nell’esecuzione dell’opera risp. nella mancata necessaria assistenza agli artigiani ” (risposta p. 22; cfr. pure duplica p. 25); in seguito essi hanno pure rimproverato agli attori di aver “ iniziato la loro prassi di inviare promesse risp. preavvisi di pagamento ai singoli artigiani - contrariamente a quanto precedentemente pattuito con l’attore arch. AO 1 - senza la previa approvazione del committente qui convenuto signor AP 1” (duplica p. 17 seg.). 10.1.2. In occasione dell’udienza preliminare del 12 maggio 2011 i convenuti hanno poi specificato che il teste M _____ avrebbe potuto “ riferire in merito alle inadempienze contrattuali (non diligente esecuzione del mandato di progettazione e direzione lavori) dell’arch. AO 1 unitamente alla sua ausiliaria AO 2 e dei conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere eseguite ”; che il teste G _____ rispettivamente il teste Ma _____, oltre a ciò, avrebbero potuto pure riferire il primo in merito alle inadempienze contrattuali “che hanno tra l’altro portato alla connessa procedura inc. n. DI.2005.74 di cod. On. Pretura per l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a carico della part. _____ RFD di _____ ” e il secondo in merito alle inadempienze contrattuali “che hanno tra l’altro portato alla connessa procedura inc. n. DI.2005.144 di cod. On. Pretura per l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a carico della part. _____ RFD di _____ ”; e che le due perizie da loro auspiccate, che qui ancora interessano, erano state chieste rispettivamente la prima per “ determinare le inadempienze nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori dell’arch. AO 1 unitamente alla sua ausiliaria AO 2 e dei conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere eseguite con oggetto l’edificazione della part. n. _____ RFD di _____, con particolare riferimento se è o meno usuale, nell’ambito dell’espletamento del mandato in disamina, non stipulare contratti scritti con gli artigiani allorquando sono da effettuare opere i cui costi ed entità sono evidentemente eccezionali [cfr. ad esempio rapporti

contrattuali con il Consorzio _____ / _____ (fase 4) risp. con la ditta G _____]” e la seconda per “determinare l’ammontare (o quantomeno stabilire un valore percentuale) da ridurre dalle rivendicazioni dell’arch. AO 1 unitamente alla sua ausiliaria AO 2 in connessione con le inadempienze contrattuali (non diligente esecuzione del mandato di progettazione e direzione lavori) di questi ultimi”. 10.1.3. Come si è visto, il Pretore, con ordinanza 13 aprile 2012 ha deciso di stralciare tutte le domande rogatorie dei convenuti e tutte le controdomande rogatorie degli attori da sottoporre al teste G _____, che in precedenza, con ordinanza 1° febbraio 2012, non motivata, era stato da lui ammesso quale testimone. Egli ha rilevato che con le domande rogatorie i convenuti avevano chiesto al teste di esprimersi su fatti e circostanze di cui non si trovava traccia negli allegati introduttivi: l’unica circostanza di fatto allegata in causa dai convenuti e dalla quale si deduceva che all’arch. AO 1 potesse essere rimproverato un cattivo espletamento del mandato di progettista e direzione lavori, che potesse essere messo in relazione con il teste, riguardava una pretesa mancata richiesta di un preventivo alla sua ditta, senza per altro che fosse stato specificato in che misura tale circostanza potesse aver loro arrecato un danno, mentre tutte le altre circostanze su cui il teste era chiamato a riferire (es. errata pendenza delle terrazze e/o passerella, dislivello di cm 5 rispetto ad una quota ideale del betoncino zone giardino / entrata, solleciti per presa in consegna dell’opera eseguita, ecc.) non erano mai state indicate negli allegati scritti, con il che l’opposizione degli attori alle domande rogatorie andava condivisa; al teste avrebbero invero potuto essere poste le domande rogatorie n. 1 e 2, ma in considerazione della circostanza che non era contestato che la sua ditta aveva operato sul cantiere senza che le fosse stato richiesto un preventivo per le opere di sua competenza (opera da piastrellista), la sua testimonianza diventava inutile; con lo stralcio delle domande rogatorie venivano a cadere anche le relative controdomande; oltretutto, pro futuro, al teste avrebbero dovuto essere ostesi diversi documenti che non si trovavano più agli atti, visto che i documenti prodotti nelle procedure di iscrizione delle ipoteche legali, tra cui l’inc. n. DI.2005.74, ancorché regolarmente richiamate e acquisite, risultavano essere ormai stati restituiti alle rispettive parti. Nella decisione 18 settembre 2012, con cui ha dichiarato inammissibile il relativo reclamo presentato dai convenuti, la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha altresì rilevato, in via abbondanziale, che era a ragione che il Pretore, stante l’insufficienza delle allegazioni dei convenuti, che si erano in definitiva limitati a sollevare generiche contestazioni sull’operato degli attori senza però aver sostanziato o quantificato il preteso danno, aveva ritenuto di non ammettere le domande per il teste. Come detto, con ordinanza 29 gennaio 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di assunzione dei due testi M _____ e Ma _____ nonché di assunzione delle due perizie chieste dai convenuti, che qui ancora interessano. Le prove testimoniali andavano a suo giudizio rifiutate per le medesime ragioni per le quali erano già state stralciate tutte le domande rogatorie per il teste G _____ (cfr. ordinanza 13 agosto 2012): in sostanza, a fronte di una pretesa possibilità del teste di poter riferire in merito ad inadempienze contrattuali degli attori, negli allegati introduttivi non vi era alcun accenno a concreti rimproveri mossi a questi ultimi di cui i testi in questione avrebbero potuto essere a conoscenza, il primo essendo membro del consiglio d’amministrazione della _____, ditta con la quale sarebbe sorto un contenzioso poi risolto transattivamente (doc. 22), e il secondo essendo un dipendente della _____, ditta che aveva chiesto e ottenuto il beneficio dell’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria sul fondo oggetto degli interventi (cfr. inc. n. DI.2005.144 rich.), incarto poi stralcio a seguito di un accordo extragiudiziario

(cfr. pure doc. 21). Per quanto riguardava la perizia per determinare le “ inadempienze nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori ” e quella per determinare l’“ ammontare o quantomeno ” la “ percentuale da ridurre dalle rivendicazioni ” degli attori in connessione con le loro “ inadempienze contrattuali ”, ha osservato che ciò che i convenuti intendevano dimostrare con quelle prove erano delle circostanze di fatto per le quali non vi era alcuna necessità di accertamenti peritali, ovvero aventi carattere scientifico che esulavano dalla normale esperienza, e che la loro mancata assunzione si giustificava in ogni caso anche tenuto conto di quanto indicato nell’ordinanza 13 agosto 2012 con riferimento ai fatti e alle circostanze non addotti negli allegati introduttivi. Nella sentenza 8 settembre 2016 il Pretore non si è più espresso sui motivi che lo avevano indotto a rifiutare quelle prove. 10.2. Come si dirà, il rimprovero mosso al Pretore di non aver spiegato in modo sufficiente le ragioni che lo avevano indotto a respingere l’assunzione dei tre testi e delle due perizie è infondato. 10.2.1. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale cantonale di cui all’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3). 10.2.2. Nel caso di specie la motivazione contenuta nelle ordinanze pretorili 13 aprile 2012 e 29 gennaio 2013, riassunta sopra, non può essere considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere in quel senso, tant’è che i convenuti sono stati in grado di censurarle con cognizione di causa nel gravame in esame (cfr. appello p. 25 segg.). Contrariamente a quanto preteso da questi ultimi (appello p. 24 seg.), poco importa dunque, a tale proposito, se la terza Camera civile del Tribunale d’appello, nella sua decisione 18 settembre 2012, con cui aveva dichiarato inammissibile il reclamo da loro presentato contro l’ordinanza 13 aprile 2012, possa aver rilevato che “ rimane comunque salva la facoltà dei reclamanti di impugnare la sentenza di merito, con la quale il primo giudice motiverà più approfonditamente la decisione di non assumere la prova contestata ” (p. 7), rispettivamente se il presidente di quella Camera, nel suo giudizio 6 maggio 2013, con cui aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro l’ordinanza 29 gennaio 2013, possa aver aggiunto che la decisione di non assumere determinate prove “ dovrà essere motivata dal primo giudice al più tardi con la sentenza di merito (art. 182 cpv. 2 CPC/TI) ” (p. 7). Del resto nessuna disposizione imponeva in realtà al Pretore di ribadire nella sentenza di merito le ragioni del rifiuto di una prova da lui già spiegate in precedenza (l’art. 182 cpv. 2 CPC/TI faceva unicamente obbligo al giudice che aveva rifiutato una prova di motivare il suo diniego al più tardi con la sentenza). 10.3. Come si vedrà qui di seguito, nemmeno la censura con cui i convenuti hanno rimproverato al giudice di prime cure un eccesso / abuso del potere di apprezzamento anticipato delle prove può a sua volta trovare accoglienza. 10.3.1. Il diritto di essere sentito, prescritto dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce alle parti, tra le altre cose, pure la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente i mezzi di prova sui punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro amministrazione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a). In linea di principio il giudice deve quindi assumere tutte le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale. Tuttavia egli può

rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti e tale decisione deve basarsi su una valutazione anticipata della conclusione della prova offerta e verrà pronunciata solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante (DTF 124 I 211 consid. 4; TF 23 maggio 2008 6B.570/2007 consid. 5.1; II CCA 7 dicembre 2007 inc. n. 12.2007.122). Tale valutazione del giudice può essere impugnata nell'ambito dei rimedi di diritto contro le sentenze finali, allorché il giudice ha motivato la propria decisione al più tardi con la sentenza, ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova costituisce, oltre che una trasgressione dell'art. 8 CC (DTF 114 II 290), anche una violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall'art. 8 Cost. (Müller , Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 106 ad art. 4 vCost.; cfr., per il diritto cantonale, II CCA 19 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.64, rispettivamente, per il diritto federale, II CCA 20 maggio 2016 inc. n. 12.2014.29). 10.3.2. Nel caso concreto è incontestabile che i convenuti hanno tempestivamente addotto, negli allegati preliminari, l'esistenza di inadempienze a carico degli attori (segnatamente “ nella mancata sorveglianza delle fasi importanti dell'opera in questione, nell'interruzione senza alcun valido motivo del sostegno al cantiere a far data dal dicembre 2004, nel ritardo nella consegna dei conteggi agli artigiani, nella mancata richiesta di preventivi agli artigiani, nella mancata assistenza alla presa in consegna / collaudo delle varie opere, nella mancata organizzazione dei lavori sul cantiere, ... nella loro prassi di inviare promesse risp. preavvisi di pagamento ai singoli artigiani senza la previa approvazione del committente qui convenuto signor AP 1”) e il fatto che tali inadempienze avessero causato dei danni (“ spese connesse alle procedure giudiziarie di iscrizioni di ipoteche legali sul fondo dedotto in edificazione introdotte da diversi artigiani, mancato ottenimento di sconti da parte degli artigiani, superamento dei costi di costruzione (in particolare in connessione con le opere eseguite dal Consorzio _____ - _____ relative alla fase 4 non prevista contrattualmente risp. agli aumenti ICP), insorgenza di ulteriori costi relativi a continui ritardi nell'esecuzione dell'opera risp. nella mancata necessaria assistenza agli artigiani ”, di cui hanno chiesto il risarcimento in via di compensazione. È pure incontestabile che essi hanno addotto che quelle inadempienze erano tali da comportare una riduzione degli onorari rivendicati dagli attori. Il fatto è però che nel corso dei lavori, durati quasi 4 anni, i convenuti non avevano mai rimproverato agli attori eventuali inadempienze contrattuali, rispettivamente non avevano mai rivendicato il risarcimento del danno che ne sarebbe eventualmente derivato, ritenuto che le prime contestazioni e le prime pretese risarcitorie sono state evocate, in entrambi i casi in modo generico, dopo uno scritto interlocutorio datato 20 gennaio 2005 (doc. H16, contenente una riserva in tal senso), solo il 9 marzo 2005 (doc. H23), e ciò in risposta alla lettera 25 gennaio 2005 (allegata al doc. H32), con cui gli attori avevano richiesto il pagamento di un ulteriore acconto relativo alle ultime 3 fasi, specificando a quel momento che l'onorario finale sarebbe stato di fr. 3'185'257.-. Quel loro comportamento, anche alla luce di quanto si dirà di seguito, risulta pretestuoso. 10.3.3. Le inadempienze contrattuali rimproverate agli attori nella petizione, nella misura in cui erano comprensibili, erano perlopiù vaghe e generiche (cfr. pure l'ammissione degli stessi convenuti a p. 19 seg. dell'appello secondo cui “ i dettagli, le valutazioni e i calcoli differenziati inerenti i pregiudizi insorti si sarebbero poi concretizzati con la relativa istruttoria ” e soprattutto secondo cui “ considerando il numero di persone e ditte coinvolte nell'edificazione, risp. le opere eseguite (i cui costi ed entità sono evidentemente eccezionali), risp. le numerose questioni tecniche da chiarire, al momento degli allegati preliminari introduttivi non era certamente possibile né ragionevole stabilire nei dettagli tutte le violazioni risp. tutte le

conseguenze, anche a livello economico, del cattivo espletamento del mandato da parte dell'arch. AO 1 e della sua ausiliaria AO 2 ”), ritenuto che con la duplica i convenuti, ancorché sollecitati dagli attori a meglio precisare quelle medesime inadempienze, a loro dire espresse solo in maniera vaga (cfr. replica p. 31 segg.), non avevano ritenuto di specificarle meglio. 10.3.4. Ma in ogni caso non è dato di sapere in che modo quelle inadempienze sarebbero state tali da causare i danni rivendicati dai convenuti, anch'essi indicati in modo vago e generico nella petizione e poi non meglio precisati nella duplica nonostante l'invito a volervi provvedere formulato nella replica (p. 31 segg.), che a loro dire corrisponderebbero alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali, al mancato ottenimento di sconti da parte degli artigiani, al superamento dei costi di costruzione e agli ulteriori costi relativi ai continui ritardi nell'esecuzione dell'opera rispettivamente nella mancata necessaria assistenza agli artigiani. Oltretutto questi asseriti danni, nella limitata misura in cui erano effettivamente individuabili e comprensibili, risultavano del tutto inconsistenti o infondati: in merito alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali, si osserva in effetti che, per stessa ammissione dei convenuti (cfr. duplica p. 18, conclusioni p. 61 e appello p. 18), quelle procedure erano semmai la conseguenza del fatto che AP 1 nel gennaio 2005 aveva sospeso momentaneamente il pagamento degli artigiani dopo aver rimproverato agli attori - ma, come si dirà, a torto (cfr. infra consid. 14.2) - di aver inviato preavvisi di pagamento ai singoli artigiani senza averlo consultato o senza avere ottenuto la sua preventiva approvazione; non è invece dato di sapere come il mancato ottenimento di sconti da parte degli artigiani possa costituire un danno riconducibile a una violazione contrattuale degli attori, tanto più che nemmeno era stato preteso se, perché e in che misura quegli sconti fossero stati o dovessero essere concordati; quanto al presunto superamento dei costi di costruzione, pacifico che lo stesso si lasciasse ricondurre quanto meno ai molteplici lavori supplementari decisi ed effettuati in corso d'opera (cfr. testi _____ verbale 26 aprile 2012 p. 2, ing. _____ verbale 26 aprile 2012 p. 6, _____ verbale 3 ottobre 2012 p. 4) nonché a fattori straordinari e in parte difficilmente prevedibili, segnatamente alla particolare conformazione geologica, all'esigenza di fondazioni speciali e alla presenza di acqua (cfr. perizia p. 11), si osserva che i convenuti, che negli allegati preliminari avevano fornito sul tema allegazioni completamente insufficienti (come per altro risultava dalla loro menzionata ammissione a p. 19 seg. dell'appello), neppure hanno spiegato rispetto a quale parametro (accordi, preventivi, o altro) quei maggiori costi, neppure quantificati, sarebbero stati superati, rispettivamente se, per quale motivo e in che misura quell'aumento sarebbe piuttosto riconducibile a una violazione contrattuale degli attori e non invece all'agire degli artigiani, che per contro erano stati regolarmente retribuiti; non è infine stato precisato in cosa potessero consistere gli ulteriori costi relativi ai continui ritardi nell'esecuzione dell'opera rispettivamente nella mancata necessaria assistenza agli artigiani. Come meglio si dirà più avanti (considerando 14.2), è sin d'ora escluso che le prove ora richieste possano essere idonee a dimostrare che quelle inadempienze erano pure tali da comportare una riduzione degli onorari rivendicati dagli attori. 10.3.5. Ciò detto, le prove di cui i convenuti hanno qui censurato la mancata assunzione da parte del giudice di prime cure sono in realtà state disattese per motivi legittimi, rispettivamente potevano effettivamente essere rifiutate senza arbitrio. In dettaglio si osserva quanto segue: a) Le testimonianze di G _____, M _____ e Ma _____ (che per altro erano solo 3 dei 50 artigiani intervenuti nel cantiere) non erano in sé idonee, per i motivi già esposti al considerando precedente, a provare le inadempienze contrattuali rimproverate agli

attori e/o il danno rivendicato dai convenuti. Oltretutto, gli stessi convenuti avevano a suo tempo già offerto altri 9 testimoni - tutti artigiani o professionisti che erano intervenuti nel cantiere - che avrebbero dovuto confermare queste medesime circostanze (cfr. udienza preliminare del 12 maggio 2011, ove era stato indicato che ciascuno di essi poteva “ riferire ... in merito alle inadempienze contrattuali (non diligente esecuzione del mandato di progettazione e direzione lavori) dell’arch. AO 1 unitamente alla sua ausiliaria AO 2 ... e dei conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere eseguite ”). Ebbene, mentre i convenuti hanno poi rinunciato all’assunzione di 2 di loro (ing. _____ [cfr. verbale 26 aprile 2012 p. 10] e _____ [cfr. verbale 3 ottobre 2012 p. 6]), gli altri 7 (arch. _____, _____, _____, ing. _____, arch. _____, _____ e _____) sono stati regolarmente assunti dal Pretore, senza che avessero in generale confermato l’esistenza dei rimproveri mossi agli attori, ivi compresi i ritardi, senza che, contrariamente a quanto ora preteso dai convenuti con riferimento alle deposizioni dei testi _____ e _____ (appello p. 32 e 35), la loro assunzione avesse permesso al perito e al primo giudice di operare delle deduzioni alle pretese degli attori, rispettivamente senza che, contrariamente a quanto ancora preteso dai convenuti con riferimento alla deposizione del teste ing. _____ (appello p. 40), quella testimonianza avesse permesso di accertare l’esistenza di errori sul cantiere o sottovalutazioni da parte di costoro. Come appena detto, nemmeno l’arch. _____, che, incaricato dai convenuti dell’analisi delle liquidazioni dei lavori eseguiti dai vari artigiani, a loro dire si sarebbe espresso in maniera più critica, ha in realtà confermato, al di là di una sua soggettiva e generica impressione (“ sembrava che quest’ultima fase del cantiere sia stata affrontata con una certa leggerezza, a mio modo di vedere ”, cfr. verbale 26 aprile 2012 p. 9), la fondatezza di quei rimproveri: egli ha tutt’al più sostenuto che diverse opere erano state eseguite a regia anziché a misura (cfr. verbale 26 aprile 2012 p. 8 seg.), ma non risulta che ciò - ammesso ma non concesso che costituisca una violazione contrattuale - rientri nei rimproveri concretamente mossi agli attori, segnatamente in quello di non aver chiesto agli artigiani l’allestimento di preventivi, e possa aver causato un danno ai convenuti. Alla luce di queste testimonianze ed in particolare proprio di quella dell’arch. _____, che nelle intenzioni dei convenuti avrebbe dovuto essere fondamentale e risolutiva sul tema, si può senz’altro ritenere, senza cadere nell’arbitrio, che le contestazioni sollevate a suo tempo dai convenuti erano effettivamente pretestuose e prive di fondamento e che pertanto, con ogni evidenza, neanche i tre testi da loro offerti e rifiutati dal Pretore (di cui per altro nemmeno era stata pretesa una maggior rilevanza rispetto agli altri) avrebbero potuto modificare quella situazione. Non va pure scordato che questi tre testi, diversamente dagli altri già sentiti (che avevano riferito sui lavori più importanti nel cantiere, ossia quelli da architetto, da ingegnere, da impresario costruttore, in pietra naturale, da elettricista, da riscaldamento, sanitario e ventilazione), avrebbero dovuto riferire sui lavori - tutto sommato di valenza minore - da piastrellista, da arredatore e da vetraio. b) La perizia avente per oggetto le “ inadempienze nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” degli attori non poteva e non può assolutamente essere ammessa: non spetta in generale al perito, oltretutto previo esame dei contratti venuti in essere tra le parti rispettivamente con gli oltre 50 artigiani intervenuti nel cantiere, questi ultimi perlopiù neppure versati agli atti, stabilire se e in che modo gli attori avessero eventualmente disatteso i loro obblighi nei confronti dei convenuti. L’altra richiesta all’indirizzo del perito di accertare “ se è o meno usuale, nell’ambito dell’espletamento del mandato in disamina, non stipulare contratti scritti con gli artigiani allorquando sono da effettuare opere i cui costi ed entità sono evidentemente

eccezionali” è invece inutile, dato che agli attori nemmeno era stata rimproverata una tale inadempienza. Oltretutto la perizia non risultava il mezzo di prova adeguato ad accertare o confermare l’esistenza delle perlopiù generiche e vaghe inadempienze rimproverate agli attori. c) In assenza di prove che confermavano l’esistenza delle perlopiù vaghe e generiche inadempienze contrattuali rimproverate agli attori le due perizie volte a determinare “ i conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere eseguite con oggetto l’edificazione della part. n. _____ RFD di _____ ” la prima, rispettivamente l’“ ammontare o quantomeno ” la “ percentuale da ridurre dalle rivendicazioni ” degli attori in connessione con le loro “ inadempienze contrattuali ” la seconda, non entravano né entrano a loro volta in linea di conto. 10.4. Contrariamente a quanto preteso dai convenuti (appello p. 42 segg.), al giudice di prime cure non può nemmeno essere rimproverata una violazione del principio della parità delle armi, per aver egli ammesso la perizia richiesta dagli attori, nella quale l’esperto, tra le altre cose, si era espresso sul “ primo progetto di edificazione ”, ed aver invece rifiutato le tre perizie da loro proposte, tra le quali quella in merito a quel progetto. Come si è appena visto, la mancata ammissione delle due perizie nuovamente auspiccate dai convenuti era in effetti dovuta a ragioni oggettive, perfettamente condivisibili. Il fatto che il Pretore abbia invece ammesso, nell’ambito della perizia richiesta dagli attori, delle domande sul “ primo progetto di edificazione ”, a cui il perito aveva puntualmente dato risposta, e invece avesse rifiutato la perizia dei convenuti in merito a quello stesso progetto, ciò di cui questi ultimi in questa sede si sono limitati a “ dare atto ” (appello p. 29 e 42) senza tuttavia averlo censurato (anche se in un paio di occasioni a p. 24 e 45 dell’appello, con un evidente rifiuto, parrebbero aver pure instato per l’assunzione di tale perizia), non costituisce a sua volta una violazione del principio della parità delle armi, visto e considerato che, diversamente dalla perizia richiesta in prima sede dai convenuti, le domande poste nell’ambito della perizia degli attori non presupponevano un esame vero e proprio di quel primo progetto, nemmeno versato agli atti. In ogni caso, come si vedrà (cfr. infra consid. 15.3), quest’ultima perizia nemmeno sarebbe stata necessaria. 11. Nel merito, il Pretore, premesso che gli attori disponevano della legittimazione attiva e che ai convenuti andava riconosciuta la legittimazione passiva (ciò che - come detto - non poteva né può qui essere rimesso in discussione, cfr. supra consid. 8), ha ritenuto che le pretese fatte valere da AO 2 con riferimento alla sua attività di direzione dei lavori fossero rette dalle norme sul contratto di mandato e che lo stesso valesse, ancorché il relativo contratto fosse di natura mista, per le pretese azionate dall’arch. AO 1 riferite alla sua attività di progettazione e di sorveglianza architettonica della costruzione, corrispondenti di fatto a un contratto di architettura globale (“ Gesamtvertrag ”) senza la direzione dei lavori. Per i convenuti (appello p. 51), la conclusione relativamente all’applicazione delle norme sul mandato “ suscita nella presente fattispecie diversi dubbi ” in quanto, in presenza di un contratto di natura mista, come quello asseritamente svolto dall’arch. AO 1, vi si dovrebbero applicare le relative norme a dipendenza delle prestazioni rispettivamente delle opere eseguite, ritenuto che però nell’occasione era pacifico che costui non avesse svolto l’attività di direttore dei lavori. Nella misura in cui i convenuti non hanno censurato l’assunto pretorile sulla qualifica giuridica dell’attività svolta dall’arch. AO 1, ma si sono limitati ad evidenziare i loro “ dubbi ” sulla stessa, la loro tesi non necessita di essere esaminata. Ad ogni buon conto, in base alla giurisprudenza (TF 15 ottobre 2001 4C.158/2001 consid. 1b; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.182), la qualifica giuridica dei rapporti tra le parti in presenza di prestazioni di architetto non è in realtà decisiva per il calcolo degli onorari degli attori (in tal senso pure TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 3.2). In effetti, in

assenza di un preventivo accordo sull'ammontare delle loro spettanze la quantificazione della mercede dev'essere determinata, nel contratto di appalto, secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore (art. 374 CO). Per il mandatario una remunerazione è dovuta se è stata convenuta o è prevista dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che se - a fronte di una pacifica onerosità, come in concreto, delle prestazioni - le parti non si sono accordate né sull'ammontare, né sulla modalità di calcolo della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione usuale e, in assenza di un tale uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto, l'importanza e la difficoltà dell'affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi. 12. I convenuti, censurando la conclusione in senso opposto del Pretore, hanno ribadito che nell'occasione le parti avevano concordato un onorario forfetario di fr. 1'650'000.- (a loro dire pari all'1% del valore dell'opera di fr. 16'500'000.-), in seguito aumentato di altri fr. 162'000.- a dipendenza dei lavori di costruzione di un muro di sostegno ancorato (cfr. doc. 1). Ciò era dimostrato dalle tabelle redatte dall'arch. AO 1 nell'ambito delle varie richieste d'acconto di cui ai doc. 1-5 e I-L (appello p. 68 segg.). Il rilievo è infondato. Come rilevato dal giudice di prime cure, la tesi circa l'avvenuta pattuizione di un onorario forfetario in quei termini era in effetti smentita già dallo scritto allestito da AP 1 il 30 settembre 2003 di cui al doc. M1, in cui questi aveva pacificamente ammesso, a fronte di un importo allora ritenuto determinante per il calcolo dell'onorario di fr. 13'370'000.-, che l'onorario massimo, da pagare agli attori a ben determinate condizioni, sarebbe invece stato di fr. 1'750'054.85. Gli attori hanno inoltre qui evidenziato, con pertinenza, che l'arch. AO 1 aveva in seguito preso posizione a quello scritto con la lettera di cui al doc. M2, comunicando di non poter accettare quella proposta di onorario, sia per l'importo, sia per i termini e le penalità ecc., e aggiungendo poi che, non essendo a quel momento possibile stabilire il prezzo della costruzione, gli acconti sull'onorario sarebbero stati da lui emessi, per il momento, sulla base di un importo determinante di fr. 16'500'000.-, cifra che era poi stata effettivamente riportata nelle tabelle da lui redatte nell'ambito delle varie richieste d'acconto di cui ai doc. 1-5 e I-L. Il fatto che quel documento, che in questa sede i convenuti non hanno più preteso non sia loro pervenuto a suo tempo, non sia datato (appello p. 70), non è di per sé tale da inficiarne la validità: gli stessi convenuti si sono del resto espressamente prevalsi dello stesso a sostegno di altre loro argomentazioni (cfr. appello p. 73 seg. e 77 seg.). 13. Nel prosieguo del loro esposto (appello p. 71 segg.) i convenuti hanno rimproverato al Pretore di aver ritenuto che gli onorari a favore degli attori dovessero essere calcolati sulla base della norma SIA 102 e segnatamente sulla base di una sua non ben definita versione "in vigore al momento della conclusione (anche tacita) del contratto" (sentenza p. 14), per altro nemmeno versata agli atti e non notoria. 13.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto che in base al principio dell'affidamento le parti si fossero accordate per l'applicazione della norma SIA 102, con la seguente motivazione: "ritenuta la complessità dell'opera nonché i tempi e le risorse necessari alla sua realizzazione", il rapporto di fiducia esistente tra le parti "avrebbe imposto al committente una reazione chiara e immediata in caso di disaccordo con il contenuto delle bozze di contratto ricevute a fine dicembre 2002 [N.d.R.: a suo dire, quelle di cui ai doc. D ed E, calcolate sulla base della norma SIA 102 e mai firmate dai convenuti], in particolare con un punto importante quale la modalità del calcolo dell'onorario. Il signor AP 1 ha invece atteso fino al 30 settembre 2003, ovvero circa nove mesi dopo averne preso conoscenza e a ca. tre anni dal conferimento del mandato, per sottoporre a sua volta una

proposta agli attori [N.d.R.: quella di cui al doc. M1], comunque sempre calcolata sulla base del costo dell'opera stimato per la seconda fase dei lavori. E nonostante tale annotazione, ha poi continuato a pagare le richieste di acconto, che rinviavano alle norme SIA, fino a quella calcolata al 30 giugno 2004 [N.d.R.: quelle di cui ai doc. 1-5] senza riserva alcuna (petizione p. 13; non contestato). Né - come detto - è mai stato contestato l'onorario fatturato separatamente per il muro ancorato [N.d.R.: quello di cui al doc. 1] e calcolato anch'esso sulla base delle norme SIA " (sentenza p. 13). La conclusione del Pretore può essere condivisa. È di per sé vero che i convenuti non hanno mai provveduto a firmare le due bozze di contratto a loro sottoposte a suo tempo, allestite rispettivamente il 12 dicembre 2002 la prima (doc. E) e non prima del 24 marzo 2003 (il relativo allegato 1 reca in effetti tale data) la seconda (doc. D, avente per oggetto unicamente la seconda fase dei lavori), che prevedevano entrambe, tra le altre cose, l'applicazione delle norme SIA 102. L'esistenza di un accordo, quanto meno tacito, circa l'applicazione di queste ultime disposizioni è però chiaramente evincibile dal precedente e successivo comportamento tenuto dai convenuti: in effetti sin dall'inizio della collaborazione tra le parti, gli acconti sull'onorario, sempre pagati dai convenuti, erano stati richiesti, nel 2000 e 2001, sulla base di un calcolo, corrispondente di fatto a quello previsto dalle norme SIA 102, fondato sul valore determinante dell'opera (cfr. doc. rich. III°-3 e III°-4), rispettivamente, nel 2002 e 2003, menzionavano la norma SIA (cfr. doc. rich. III°-7 e III°-8); in seguito, con lo scritto 30 settembre 2003 (doc. M1) AP 1 aveva a sua volta proposto un importo a titolo di onorario, che corrispondeva a quello, calcolato sulla base della norma SIA 102, esposto dall'arch. AO 1 nella bozza di contratto di cui al doc. D per la seconda fase dei lavori (e meglio corrispondente all'importo indicato nel relativo allegato 2 fogli 6-8); AP 1 non aveva inoltre reagito allorché l'arch. AO 1, con lo scritto di cui al doc. M2, dopo avergli comunicato di non poter accettare la proposta di onorario di cui al doc. M1, aveva ribadito che egli, come tutti gli studi di architettura, lavorava con le norme SIA, per altro già menzionate nelle bozze di contratto, aggiungendo poi che gli acconti sull'onorario sarebbero stati da lui emessi, per il momento e in attesa di conoscere i costi effettivi finali, sulla base di un importo determinante di fr. 16'500'000.-; infine egli stesso aveva in seguito regolarmente onorato, senza riserve, le varie richieste di acconto successivamente inviategli, calcolate secondo queste ultime modalità e tutte menzionanti la norma SIA 102 (doc. 1-5; cfr. pure doc. rich. I°-4-I°-6, I°-6.1, I°-6.3, I°-6.4 e I°-6.5). È oltretutto a ragione che il giudice di prime cure aveva evidenziato che anche l'onorario fatturato separatamente per il muro ancorato, pacificamente calcolato sulla base delle norme SIA (cfr. doc. 1), non era stato contestato ed anzi era stato ammesso dai convenuti: ritenuto che anche in quel caso la relativa bozza contrattuale (doc. AQ), allestita non prima del 24 marzo 2003 (il relativo allegato 1 reca in effetti quella data), non era in precedenza stata firmata, si può in effetti ritenere che nemmeno la mancata sottoscrizione dei doc. E e D andava necessariamente intesa come una mancata accettazione di quanto riportatovi; ed era semmai vero il contrario. Stando così le cose, non è necessario esaminare se il giudice di prime cure, preso atto degli accertamenti peritali, aveva avuto ragione nel ritenere che nel caso di specie l'applicazione delle norme SIA 102 corrisponderebbe anche all'uso (perizia p. 18), rispettivamente nel ritenere che sarebbe comunque stato possibile farvi riferimento (perizia p. 33), come per altro già ritenuto possibile dalla giurisprudenza (TF 22 gennaio 2002 4C.336/2001 consid. 3), in considerazione del fatto che l'architetto aveva comunque il diritto a un remunerazione usuale. 13.2. I convenuti hanno pure rimproverato al Pretore di non aver espressamente indicato quale, tra le tre versioni della norma SIA 102 menzionate dagli attori, dovesse in

concreto essere applicabile, salvo aver di fatto poi optato per quella del 1984, il cui calcolo era stato esposto dal perito a p. 17 del suo referto. È per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TT), solo in sede conclusionale che essi hanno evidenziato che nella bozza di contratto di cui al doc. E si faceva riferimento alla versione 1984, che nella bozza di contratto di cui al doc. D nonché nelle richieste di acconti di cui ai doc. 1-7 e I-N si faceva riferimento alla versione 2001 e che nelle fatture finali di cui ai doc. O, P, Q e AT si faceva riferimento alla versione 2003. La questione nemmeno avrebbe così dovuto essere esaminata. Ad ogni buon conto, la conclusione del Pretore di far capo alla versione 1984 meritava senz'altro di essere condivisa. La versione 2003 non poteva in effetti entrare in linea di conto già per il fatto che i rapporti tra le parti erano iniziati ben prima, e meglio nel 2001; la versione 2003 non era inoltre mai stata concordata né nelle bozze contrattuali né nelle richieste di acconto; e infine, in base a quella versione, diversamente da quelle precedenti, l'onorario avrebbe semmai dovuto essere determinato moltiplicando il tempo medio necessario per l'assolvimento delle prestazioni e la tariffa oraria pattuita in sede di accordi (perizia p. 19 e 30), criterio questo che però nemmeno gli attori avevano adottato nelle loro fatture, di fatto calcolate sulla base della versione 2002 (cfr. perizia p. 13 e 16). Quanto alle versioni 1984 e 2001 - quest'ultima invero ritenuta inesistente dal perito, il quale ha così preso in considerazione la versione 2002, che aveva poi sostituito quella del 1984 (perizia p. 30) - va premesso che le stesse si differenziavano per la struttura dell'elenco delle prestazioni, ma mantenevano sostanzialmente immutato il principio del calcolo degli onorari in percentuale del costo dell'opera (perizia p. 19 e 30). Ciò posto, la soluzione del giudice di prime cure di far capo alla versione 1984 è in definitiva quella corretta, visto e considerato che l'attività degli attori era sicuramente iniziata ben prima del 2002. Si aggiunga che quella soluzione era oltretutto quella più favorevole ai convenuti, visto e considerato che l'onorario (come si dirà, parziale) dovuto in base alla versione 2002 (che, con un costo determinante dell'opera di fr. 30'423'447.-, era di fr. 3'251'828.07 IVA inclusa, cfr. perizia p. 31 [in cui era stato esposto un importo erroneo di soli fr. 2'747'404.60 IVA esclusa sulla base del calcolo " $H = \text{fr. } 30'423'447.- \times 10.09 / 100 \times 1.1 \times 89.5 / 100 \times 1$ ", da cui in realtà si otteneva fr. 3'022'145.05 IVA esclusa]) era più alto di quello risultante dalla versione 1984 (che, con quel medesimo costo determinante, era di fr. 3'193'522.- IVA inclusa, cfr. perizia p. 17). 13.3. È ampiamente a torto che i convenuti hanno in ogni caso contestato l'applicazione della norma SIA 102, a prescindere dalla versione ritenuta rilevante, per il fatto che la stessa non sarebbe stata versata agli atti e non costituirebbe un fatto notorio. Il Tribunale federale ha in effetti avuto modo di stabilire, sia pure con riferimento all'applicazione - comunque di valenza analoga - della norma SIA 118, che la decisione con cui l'autorità cantonale aveva rifiutato di esaminare le pretese attoree fondate sulla norma SIA per il solo fatto che quest'ultima non era stata formalmente allegata e versata agli atti conformemente alle disposizioni cantonali di procedura era troppo rigorosa ed era con ciò costitutiva dell'eccesso di formalismo (TF 6 luglio 2017 4A_582/2016 consid. 4.6). 14. I convenuti hanno nuovamente contestato (appello p. 84 segg.) la correttezza degli elementi che avevano portato il perito, e con lui il Pretore, a ritenere che gli attori avessero di principio diritto, per le prestazioni da loro effettuate, a un onorario contrattuale di fr. 3'193'522.-, e meglio di fr. 2'123'068.- a favore dell'arch. AO e di fr. 1'070'454.- a favore di AO2. 14.1. La conclusione del giudice di prime cure di far capo al valore determinante dell'opera di fr. 30'423'447.- riportato a p. 15 della perizia, inferiore a quello indicato dagli attori in fr. 30'792'750.- nelle loro fatture (doc. P e AT) e poi in causa (petizione p. 13 e 17 e replica p. 21), è corretta. Il perito aveva in effetti rilevato che sulla

base della tabella provvisoria dei costi di costruzione al 31 luglio 2005 (nel plico doc. P) l'importo di fr. 30'792'725.-, inferiore di fr. 25.- rispetto a quello di fr. 30'792'750.- riportato nelle fatture, poteva essere considerato come il costo determinante dell'opera ai sensi della norma SIA 102 (perizia p. 14), aggiungendo che dallo stesso dovevano però essere dedotte alcune posizioni che non rientravano nel costo determinante o che vi rientravano solo in ragione del 50%, sicché lo stesso ammontava a fr. 30'423'447.- (perizia p. 15), importo per altro da lui ritenuto realistico e attendibile (perizia p. 22). Egli aveva invero evidenziato che la tabella provvisoria dei costi di costruzione al 31 luglio 2005 (nel plico doc. P) conteneva ancora alcune posizioni solo "stimate" in quanto non definitivamente liquidate (perizia p. 14), che avrebbero dovuto essere verificate (perizia p. 14) e avrebbero potuto comportare una riduzione dell'importo di fr. 30'423'447.- (cfr. la relativa "riserva" a p. 15, 17 seg. della perizia), senonché, come rilevato dal giudice di prime cure, negli allegati preliminari i convenuti avevano contestato solo in modo generico "le disposizioni di parti attrici in merito ai costi dell'opera" (risposta p. 15 segg.) e non avevano preteso che il valore determinante dell'opera di fr. 30'792'750.- esposto nella petizione fosse eccessivo e segnatamente che le 4 (recte : 7) posizioni indicate con la dicitura "provvisorio" nella tabella provvisoria dei costi di costruzione al 31 luglio 2005 (nel plico doc. P, e meglio: "impermeabilizzazione terrazzi + serbatoio" fr. 1'550'000.-, "cilindri" fr. 30'601.-, "arredo camera soppalco" fr. 39'000.-, "opere da fabbro" fr. 30'000.-, "onorario ingegnere" fr. 3'000.-, "scultrice" fr. 10'000.- e "scultore" fr. 50'000.-) non fossero state effettivamente liquidate in tale misura e dovessero essere dedotte dallo stesso, con il che non vi era motivo di rettificare la somma indicata dal perito. 14.2. Il Pretore, fondandosi sulla perizia, la quale faceva a sua volta riferimento alle relative fatture (doc. P e AT), ha ritenuto che gli attori avessero effettuato l'89.5% delle prestazioni contrattuali (il 59.5% l'arch. AO 1 [che non aveva elaborato e fatturato il preventivo nella fase del progetto definitivo, pari al 7%, e aveva fatturato in maniera ridotta la fase dei capitolati, offerte e delibere, pari al 3.5%] e il 30% AO 2). In questa sede i convenuti hanno rimproverato al giudice di prime cure di non aver tratto alcuna conseguenza dal fatto, da lui - erroneamente - ritenuto irritante siccome allegato solo in sede conclusionale, che gli attori avessero pacificamente abbandonato il cantiere dal dicembre 2004 e altrettanto pacificamente non avessero eseguito le liquidazioni rispettivamente le consegne e i collaudi delle opere, aggiungendo che quelle inadempienze e le rispettive conseguenze avrebbero potuto essere accertate dai tre testi e dalle due perizie di cui avevano chiesto l'assunzione. Senonché, pur potendosi senz'altro ammettere la ricevibilità dell'eccezione, si osserva che l'istruttoria di causa ha permesso di accertare, senza che le prove nuovamente ora offerte fossero idonee a modificare la situazione, che, a fronte di un cantiere pressoché terminato già a fine ottobre 2004 (cfr. doc. AAD e AC, teste arch. _____ verbale 26 aprile 2012 p. 9; cfr. pure i doc. 6-7, che nell'aprile 2005 indicavano uno stato d'avanzamento dei lavori al 99%), la mancata esecuzione da parte degli attori di alcune liquidazioni, consegne e collaudi delle opere, avvenuta per altro solo in misura assai ridotta (dal confronto delle tabelle provvisorie dei costi di costruzione al 30 novembre 2004, allegata al doc. O, e al 31 luglio 2005, allegata al doc. P, si evince in effetti che le posizioni "provvisorie" si erano nel frattempo ridotte a 7, cfr. supra consid. 14.1), era dovuta all'agire anticontrattuale dei convenuti e non era così tale da imporre una deduzione delle spettanze degli attori. Oltre a non aver più pagato integralmente, da inizio ottobre 2004, gli acconti sull'onorario, i convenuti, tra fine novembre e inizio dicembre 2004, avevano in effetti comunicato agli attori, nonostante occorresse provvedere ancora agli eventuali ritocchi e alle eventuali opere di rifinitura, la volontà di limitare gli accessi al

cantiere a quasi tutti gli artigiani dal successivo 10 dicembre al 10 aprile 2005 (doc. H3 e H6). Nel dicembre 2004 avevano poi iniziato a prendere direttamente contatto con gli artigiani (doc. H2, H4-H6, H8, H10), senza l'accordo e con modalità non condivise dagli attori (cfr. doc. H15 e H18). Nel gennaio 2005 avevano in seguito trasmesso agli attori alcuni scritti con cui li invitavano a voler cessare la pratica di inviare preavvisi di pagamento ai singoli senza averli consultati o senza averne ottenuto la preventiva approvazione e li avevano persino diffidati ad esprimersi a loro nome nei confronti dei terzi (doc. 13-16), senza aver poi però assolutamente provato la fondatezza di quei rimproveri, immediatamente contestati dagli attori, i quali avevano invece rivendicato il loro diritto a trattare con gli artigiani, declinando ogni responsabilità (doc. H18-H19 e H22), ritenuto che AO 2 aveva nel contempo chiesto, senza ottenere risposta, se quelle comunicazioni dovessero essere intese " come uno scioglimento del mandato oppure soltanto come una modifica di quanto sin qui è stato praticato nell'assolvimento " dello stesso (doc. H19). A fine febbraio 2005 avevano quindi proposto a tutti gli artigiani delle date tra l'aprile e il maggio 2005 per procedere alla consegna dell'opera (doc. H20), ciò che aveva nuovamente comportato l'immediata reazione degli attori, i quali, ritenendo confuso, controproducente ed anzi dannoso, per i suoi interessi, quel modo di agire, gli avevano ribadito di declinare ogni loro responsabilità qualora gli artigiani avessero poi rifiutato di procedere ai lavori di finitura (doc. H21). Nell'aprile 2005, ciononostante, avevano provveduto a fissare unilateralmente le date per procedere alla consegna dell'opera e avevano comunicato all'arch. AO 1 che sarebbe stata cosa buona che egli vi assistesse (doc. H26), iniziativa questa che era stata nuovamente stigmatizzata siccome insensata da quest'ultimo, declinando nuovamente ogni responsabilità, in tre scritti (doc. H27-H29), a cui AP 1 neppure aveva risposto. E pure un ulteriore scritto del maggio 2005, in cui pure si declinava ogni responsabilità, era rimasto inevaso (doc. H30). Ebbene, tutte queste circostanze denotano un chiaro comportamento anticontrattuale e provocatorio dei convenuti, che dunque non possono prevalersi di un'eventuale, oltretutto assai limitata, inadempienza degli attori nella fase conclusiva del cantiere. 15. Il Pretore ha in seguito rilevato che agli attori, oltre al saldo dell'onorario contrattuale, dovevano pure essere riconosciuti una serie di importi per spese, e meglio fr. 352'961.80 all'arch. AO 1 e fr. 5'937.38 a AO 2, rispettivamente a titolo di onorario per opere fuori contratto, e meglio fr. 53'270.07 all'arch. AO 1 e fr. 97'469.46 a AO 2. 15.1. La pretesa di fr. 352'961.80 riconosciuta a favore dell'arch. AO 1 (spese di viaggio, indennità orarie di spostamento, costi di riproduzioni eliografiche, modellino, ecc.) non è qui stata oggetto di censura. Va pertanto confermata. 15.2. In questa sede i convenuti hanno invece censurato l'assunto con cui il Pretore aveva riconosciuto a AO 2 le due pretese di fr. 5'937.38 (spese per riproduzioni e spese telefoniche, cfr. doc. Q p. 1) e di fr. 97'469.46 (prova a futura memoria, incontro con la Commissione delle bellezze naturali, viaggi nell'interesse dell'opera e allestimento di capitoli fuori contratto, cfr. doc. P fogli 14-16 pos. 0, 1, 4-11), rilevando come le stesse, oltre ad essere state confermate in tale misura dal perito, non erano state puntualmente contestate negli allegati preliminari. Per i convenuti, invece, la loro contestazione, per altro neppure necessaria stante la genericità con cui le relative pretese erano state indicate nella petizione e nella replica, andrebbe in ogni caso intravista a p. 25 della duplica (appello p. 97 seg. e 100). La censura è ampiamente infondata. Le due pretese erano in effetti state addotte dagli attori in maniera chiara e precisa sia nella petizione (a p. 18, laddove erano stati rivendicati fr. 5'937.80 per le " 5 fatture di cui alla ricapitolazione 2.9.2009 (IVA compresa) " e fr. 155'196.86 per la " fattura 31.8.2005 "), sia nella replica (p. 30, laddove gli attori

avevano rammentato alla controparte che la prima pretesa era riferita “ alle 6 fatture elencate nel doc. Q ”, mentre la fattura 31 agosto 2005 era “ allegata in copia al doc. P ”). È inoltre incontestabile che la contestazione a p. 25 della duplica (per altro identica a quelle già formulate dai convenuti a p. 5 e 19 della risposta rispettivamente a p. 6, 17 e 20 della duplica), secondo cui “ i citati doc. P e Q ... permangono comunque contestati ”, era del tutto vaga e generica. 15.3. Il Pretore non può invece essere seguito laddove, facendo proprie le conclusioni del perito (perizia p. 27), ha ritenuto che l’arch. AO 1 potesse pretendere la metà dell’onorario da lui esposto per il primo progetto (ossia fr. 53'270.07), che era poi stato sostituito dal secondo progetto, quello poi realizzato, allestito in collaborazione con l’arch. _____. Nell’occasione il perito, che nemmeno aveva a disposizione i piani del primo progetto, non versati agli atti, si era limitato ad evidenziare che “ trattandosi di un progetto allestito e elaborato fino allo stadio dell’inoltro della domanda di costruzione, si ritiene che l’esecuzione di questa prestazione sia stata senz’altro concordata fra l’architetto e il committente. Inoltre trattandosi di un’opera non protetta in una zona non protetta, la sostanziale reimpostazione del progetto a seguito di un parere della Commissione bellezze naturali (CBN) è da considerare, ai fini del calcolo dell’onorario, a tutti gli effetti come una variante di progetto ” (perizia p. 27). Egli ha tuttavia sottovalutato che la Commissione bellezze naturali, nel suo preavviso ufficiale (doc. F), dopo aver rilevato che “ il principio d’ampliamento della casa esistente, nella sua espressione e negli elementi utilizzati, appare confuso e privo di gerarchie ”, che “ i nuovi terrazzamenti modificano la tipologia del terreno costruendo un paesaggio artificiale che non rispetta né la natura del sito, né l’attuale villa, che viene esplosa in una moltitudine di frammenti ”, che “ l’orientamento dell’asse di costruzione del giardino e il rapporto tra giardino ed edificio contrastano con l’orografia naturale del terreno creando una forzatura eccessiva nel paesaggio ” e che “ in un paesaggio di qualità, dove l’edificazione è perlopiù chiara e ben inserita nel territorio il progetto risulta disordinato nel suo insieme e deturpante nella sua immagine ”, aveva per finire valutato il primo progetto “ deturpante ai sensi della DLBN ”. Il teste arch. _____ era stato a sua volta assai critico con il primo progetto, che prevedeva l’edificazione di una villa da collegare a quella preesistente, essa pure da ristrutturare (cfr. petizione p. 4 e replica p. 11 seg. e 28), tanto da aver osservato che “ il progetto aveva un’impostazione curiosa ... ricordo che era un progetto di una costruzione messa di traverso, innaturale rispetto a come il terreno si presentava (in pendenza) ” (verbale 1° febbraio 2012 p. 2). Lo stesso teste aveva in seguito riferito che l’incontro davanti alla Commissione si era concluso nel senso “ che occorreva presentare un nuovo progetto ” e che “ ho quindi allestito un progetto che prevedeva una costruzione a gradoni che seguisse il pendio [N.d.R. ossia un progetto che prevedeva la demolizione dell’edificio preesistente e l’edificazione ex novo di una nuova villa (cfr. petizione p. 5 e replica p. 13] che è poi stato approvato ” (verbale 1° febbraio 2012 p. 2). Ed aveva per finire aggiunto che “ l’impostazione del progetto di massima è mia ”, che “ il progetto di AO 1 era impostato diversamente ” e che in definitiva lo stesso “ non è stato utilizzato, era stato concepito in tutt’altro modo di quello che ha ottenuto poi la licenza edilizia definitiva ” (verbale 1° febbraio 2012 p. 3). In tali circostanze, si può pertanto ritenere che, per le importanti carenze che denotava, il primo progetto, per altro non utilizzato siccome poi completamente rifatto su basi del tutto diverse (gli stessi attori hanno del resto ammesso che il nuovo progetto era “ notevolmente diverso da quello precedente che prevedeva il mantenimento della costruzione esistente ”, cfr. petizione p. 6), nemmeno fosse oggettivamente realizzabile e utilizzabile, ciò che esclude che possa essere retribuito (DTF 124 III 423

consid. 4a; TF 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 7.4; II CCA 26 aprile 2016 inc. n. 12.2015.4). 15.4. Come rilevato dal giudice di prime cure, nessuna deduzione può invece essere operata per le inadempienze contrattuali rimproverate agli attori negli allegati preliminari. Come detto (cfr. supra consid. 10.3.3, 10.3.4 e 10.3.5), esse erano in effetti perlopiù vaghe e generiche e oltretutto non è stato spiegato rispettivamente non è stato provato se e in che modo fossero in relazione di causalità con i danni, a loro volta vaghi, generici, allegati in modo insufficiente o comunque infondati, che per i convenuti avrebbero dovuto in tal caso derivarne. In questa sede i convenuti, diversamente da quanto fatto con le conclusioni (a p. 61 segg., con riferimento alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali, ecc.), si sono per altro limitati a lamentare la mancata assunzione di alcune prove sul tema, ma non hanno indicato e provato, nemmeno in via subordinata, l'entità del danno che sarebbe sin d'ora a loro risultato in base alle prove già assunte. 16.

Ricapitolando, all'arch. AO 1, che, a fronte di spettanze per complessivi fr. 2'476'029.80 (onorario contrattuale fr. 2'123'068.- e spese fr. 352'961.80), ha sino a oggi percepito acconti per fr. 1'475'435.78, spetta ancora un importo arrotondato di fr. 1'000'594.-, mentre a AO 2, che, a fronte di spettanze per complessivi fr. 1'173'860.84 (onorario contrattuale fr. 1'070'454.-, spese fr. 5'937.38 e onorario per opere fuori contratto fr. 97'469.46), aveva incassato acconti per fr. 501'875.-, va riconosciuto ancora un importo arrotondato di fr. 671'985.85. Il dispositivo pretorile n. 1, e meglio il solo dispositivo n. 1.1§, deve pertanto essere riformato in tale misura. 17. Come rilevato dai convenuti (appello p. 7), il fatto che la petizione sia stata proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio attivo (cfr. supra consid. 9), con l'arch. AO 1 che procedeva inizialmente per ottenere il pagamento di fr. 1'875'449.- e con AO 2 che agiva inizialmente per farsi attribuire fr. 760'959.-, esclude che gli attori possano essere obbligati a pagare in solido, in considerazione dell'esito delle loro pretese complessive - come invece deciso dal Pretore -, anziché ciascuno singolarmente, in considerazione del rispettivo esito delle loro pretese singole, le spese giudiziarie da loro eventualmente dovute (cfr. per analogia II CCA 8 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.133, che in tal caso imponeva la formulazione di due dispositivi distinti, uno per ogni litisconsorte improprio, sia per il merito sia per le spese giudiziarie). Il dispositivo pretorile n. 2 dev'essere conseguentemente riformato. 18. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello dei convenuti, questi ultimi devono essere obbligati in solido a pagare all'arch. AO 1 fr. 1'000'594.- e a AO 2 fr. 671'985.85, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dalla data indicata dal Pretore, non censurata in questa sede dalle parti. Le spese giudiziarie di primo e secondo grado, da attribuirsi tenendo pure conto del criterio esposto al considerando precedente, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1, 2 e 4 CPC/TI e 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che in questa sede le stesse sono state calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 1'725'849.95 (fr. 1'053'864.10 dovuti all'arch. AO 1 e fr. 671'985.85 dovuti a AO 2). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 10 ottobre 2016 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 8 settembre 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata: 1. (invariato) 1.1 Di conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare: § all'arch. AO 1 fr. 1'000'594.- oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006. §§ (invariato) 1.2 (invariato) 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 40'000.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico dei convenuti in solido in ragione di fr. 24'000.-, a carico dell'arch. AO 1 in ragione di fr. 14'000.- e a carico di AO 2 in ragione di fr. 2'000.-. I convenuti in solido rifonderanno inoltre fr. 12'000.- all'arch. AO 1 e fr. 30'000.- a AO 2 a titolo di ripetibili ridotte. II. Le spese processuali di fr. 50'000.- sono poste a carico degli

appellanti in solido in ragione di fr. 48'000.- e a carico dell'appellato arch. AO 1 in ragione di fr. 2'000.-. Gli appellanti in solido rifonderanno inoltre fr. 20'000.- all'appellato arch. AO 1 e fr. 15'000.- all'appellata AO 2 a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il

vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.